

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2014

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

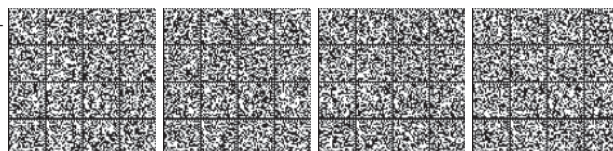
⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

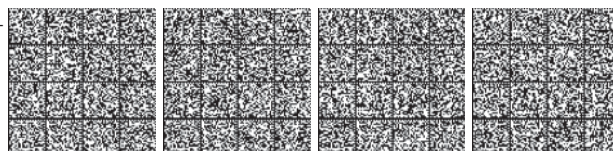


- (5) Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.
- (10) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.
- (12) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (13) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

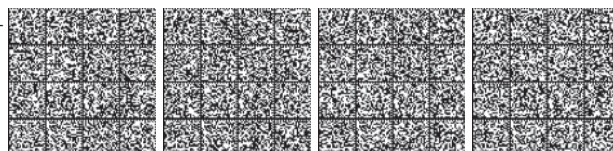
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1. La parte 1 è così modificata:

a) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

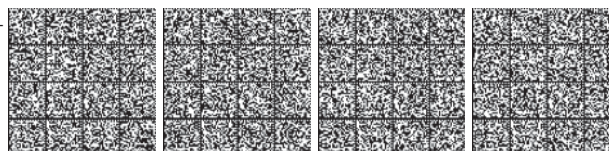
Sostanza chimica	N. CAS	N. Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azinfos-metile (#)	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p(1)	b	
Perfluorottani sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi e altri derivati compresi i polimeri) (*)/(#)	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri	217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7	2904 90 95 2904 90 95 2922 12 00 2923 90 00 2935 00 90 2924 29 98 3824 90 97	i(1)	sr»	

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorato (*)	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p(1)	b»	

c) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azociclotin (*)	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p(1)	b	
Bitertanolo (*)	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	p(1)	b	
Cinidon etile (*)	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	p(1)	b	
Ciclanilide (*)	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	p(1)	b	
Ciflutrin	68359-37-5	269-855-7	2926 90 95	p(1)	b	
Cieixatin (*)	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p(1)	b	
Etossisulfuron (*)	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	p(1)	b	



Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	2923 90 00	p(1)	b	
Oxadiargil (*)	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	p(1)	b	
Rotenone (*)	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	p(1)	b	
Warfarina	81-81-2	201-377-6	2932 20 90	p(1)	b»	

2. La parte 2 è così modificata:

a) la voce relativa ai perfluorottani solfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Derivati dal perfluorottano solfonato (compresi i polimeri) non coperti da: Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perforazioni sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 e altri	260-837-4 268-357-7	2924 29 98 3824 90 97	i	sr»

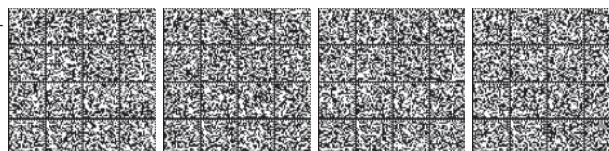
b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Clorato	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p	b»

c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

d) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Azocyclotin	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p	
Bitertanolo	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	p	
Cinidon etile	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	p	
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	p	
Ciexatin	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p	
Etossisulfuron	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	p	
Oxadiargil	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	p	
Rotenone	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	p»	



3. Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscele, contenenti la sostanza	Categoria
«Azinfos-metile	86-50-0	2933.99	3808.10	Pesticida
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri	2904.90 2904.90 2904.90 2904.90 2922.12 2923.90 2923.90 2935.00 2935.00 2935.00 2935.00 2904.90	3824.90	Industriale»

14CE1631

